

Comune di San Martino Buon Albergo

Provincia di Verona



Piazza del Popolo CAP 37036
P.Iva 00333790236

Tel. n. 045/8874111
Fax n. 045/8874222

Settore Economico Finanziario
Ufficio Tributi

REGOLAMENTO

DI

AUTOTUTELA

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 70 DEL 27.11.1998

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento determina le modalità di applicazione per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità degli atti illegittimi o infondati di carattere tributario.

Art.2 ANNULLAMENTO E REVOCA D'UFFICIO IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO

- A. il potere di annullamento d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento, intendendosi tale la diretta conoscenza di fatti, dati ed elementi ulteriori disponibili per l'Ente, qualora si voglia estinguerne totalmente l'effetto.
- B. il potere di revoca d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento qualora si voglia estinguerne parzialmente l'effetto.

Art.3 RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE

- A. Il potere di rinuncia all'imposizione viene esercitato in considerazione di criteri di economicità relativi ed assoluti, definiti anche dal rapporto dei costi amministrativi connessi all'importo ritraibile del tributo ovvero alla difesa della pretesa tributaria.
- B. Il criterio di economicità relativo si definisce nel caso in cui la differenza fra il valore di stima ed il valore dichiarato non sia superiore al 5%.
- C. Il criterio di economicità assoluto viene definito:
 - 1- in L.50.000 per le imposte, le tasse ed i canoni;
 - 2- in L.200.000 in caso di attività contenziosa per la probabilità della soccombenza, derivata dall'analisi di sentenze non ancora definitive, e della conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio.
- D. L'Ufficio Tributi è tenuto a comunicare semestralmente all'Amministrazione Comunale i casi in cui si è avvalso del potere di rinuncia all'imposizione.

Art. 4

IPOSTESI DI ANNULLAMENTO D'UFFICIO O DI RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO

A. L'amministrazione comunale può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o gravame tributario, quali tra l'altro:

- 1) errore di persona;
- 2) evidente errore logico o di calcolo;
- 3) errore sul presupposto della tassa o dell'imposta;
- 4) doppia imposizione o tassazione;
- 5) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- 6) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolativi precedentemente negati;
- 7) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione Comunale.

B. Non si procede all'annullamento d'ufficio, o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione Comunale.

Art. 5

CRITERI DI PRIORITA'

Nella applicazione delle facoltà di cui al precedente articolo è data priorità alla fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste ultime, quelle per le quali vi sia il rischio di un elevato livello di contenzioso.

Art. 6

ORGANI COMPETENTI PER L'ESERCIZIO DI ANNULLAMENTO E DI REVOCA D'UFFICIO O DI RINUNCIA AL TRIBUTO IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO

Il potere di annullamento di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, spetta al Responsabile del Servizio che ha emanato l'atto illegittimo ovvero, in via sostitutiva, in caso di grave inerzia, al Segretario Generale e/o Direttore Generale.

Art.7
ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI

Dell'eventuale annullamento, o rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, è data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso nonché, in caso di annullamento disposto in via sostitutiva, all'Ufficio che ha emanato l'atto.

Art.8
**RICHIESTE DI ANNULLAMENTO O DI RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE IN
CASO DI AUTOACCERTAMENTO**

Le eventuali richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento avanzate dai contribuenti sono indirizzate al Dirigente o al Responsabile dell'Ufficio Tributi.

Art.9
INTRODUZIONE DELL'EURO

Dal 01 Gennaio 1999 tutti gli importi espressi in Lire devono leggersi anche in Euro sulla base del tasso ufficiale di cambio.

Art.10
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore a seguito del favorevole esame del Comitato Regionale di Controllo e la successiva pubblicazione per 15 giorni all'albo Pretorio del Comune e comunque non prima del 01 Gennaio 1999.